

DISEGNO DI LEGGE 22 dicembre 2003, n. 12

Nuova disciplina degli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica

TESTO RESPINTO DALLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE IN DATA
01.06.2006

INDICE

- Art. 1 - *Contributi per l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica*
- Art. 2 - *Limiti di reddito*
- Art. 3 - *Funzioni delegate*
- Art. 4 - *Condizioni e modalità per la concessione dei contributi*
- Art. 5 - *Servizio odontoiatrico festivo*
- Art. 6 - *Abrogazione*

Art. 1

Contributi per l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce nella prevenzione e nell'assistenza odontoiatrica uno strumento fondamentale per favorire la salute pubblica. Promuove lo sviluppo di adeguati progetti di prevenzione a livello scolastico e prescolastico e favorisce l'accesso all'assistenza odontoiatrica, conservativa, protesica e ortodontica delle persone a basso reddito, degli anziani e dei soggetti affetti da handicap.

2. Nell'ambito delle prestazioni socio-assistenziali la Provincia eroga ai soggetti residenti nel territorio provinciale, il cui reddito riferito al nucleo familiare non ecceda i limiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 2, contributi in misura pari all'80 per cento della spesa prevista finalizzati ai seguenti interventi:

- a) effettuazione di cure preventive e conservative;
- b) fornitura e applicazione di mezzi protesici atti a correggere le deficienze e le limitazioni dell'apparato masticatorio, ivi compresi interventi di stabilizzazione di protesi dentarie mediante implantologia endossea;
- c) effettuazione di cure ortodontiche.

Art. 2

Limiti di reddito

1. Con regolamento la Giunta provinciale individua i limiti di reddito, oggetto di annuale rivalutazione, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri per la relativa determinazione, che può essere commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo stabilito.

2. Il regolamento individua altresì interventi di assistenza odontoiatrica da erogarsi in regime di gratuità.

Art. 3
Funzioni delegate

1. L'esercizio delle funzioni relative all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è delegato ai comprensori e ai comuni secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).

2. I contributi sono corrisposti ai soggetti interessati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4.

3. La Giunta provinciale può stabilire che i contributi possano essere versati al professionista che ha eseguito la cura riabilitativa, ortodontica o protesica e le cure odontoiatriche relative, ivi compresi gli interventi implantologici atti alla stabilizzazione di protesi dentarie mobili, necessari per risolvere la perdita dell'integrità anatomico-funzionale delle arcate dentarie. La Giunta provinciale stabilisce le relative modalità di erogazione.

Art. 4
Condizioni e modalità per la concessione dei contributi

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, erogano i contributi previsti da questa legge subordinatamente:

- a) all'autorizzazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari del progetto terapeutico relativo alla prestazione odontoiatrica richiesta, e del corrispondente preventivo di spesa presentato dal professionista, comprendente cure conservative, interventi protesici, chirurgici ed implantologici, atti alla riabilitazione anatomico-funzionale del paziente e cure ortodontiche;
- b) al riscontro da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della rispondenza degli interventi eseguiti con il progetto terapeutico presentato ed autorizzato sotto il profilo funzionale e qualitativo;
- c) alla presentazione della documentazione rilasciata dal professionista che ha effettuato la prestazione attestante in forma dettagliata gli interventi eseguiti e il relativo pagamento.

2. Nell'ipotesi in cui in corso d'opera emerga la necessità di rivedere il progetto terapeutico autorizzato e le relative modalità d'intervento la concessione dei contributi è subordinata al rinnovo del procedimento di cui al comma 1.

3. Per l'effettuazione di cure odontoiatriche, protesiche ed ortodontiche gli enti delegati possono concedere un acconto in misura pari al 50 per cento del contributo spettante.

4. Il contributo concesso per l'effettuazione di cure odontoiatriche è rinnovabile.

5. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori criteri e modalità in ordine all'erogazione dei contributi da parte degli enti delegati, nonché in ordine agli adempimenti demandati all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 5
Servizio odontoiatrico festivo

1. Per garantire un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi l'Azienda provinciale per i servizi sanitari stipula convenzioni con medici ed odontoiatri regolarmente abilitati all'esercizio della professione sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Provincia.

2. La Provincia individua le strutture pubbliche abilitate a detto servizio, le prestazioni

erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici, agli odontoiatri, nonché al personale di assistenza ambulatoriale.

Art. 6
Abrogazione

1. E' abrogata la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica).